

Riduzione contributiva dell'11,50% per anno 2022 – Indicazioni operative INPS – Circolare n. 123/2022

2 Novembre 2022

Con la circolare n. 123 del 28 ottobre 2022, l'INPS fornisce indicazioni operative per la fruizione della riduzione contributiva dell'11,50% a favore delle imprese edili per il corrente anno 2022, in conformità al decreto del Ministero del Lavoro del 5 settembre 2022 ([pubblicato il 12 ottobre 2022, cfr. comunicazione Ance di pari data](#)).

Caratteristiche della riduzione contributiva

Hanno diritto all'agevolazione contributiva, per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2022, i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 (e nel settore artigianato da 41301 a 41305), nonché i datori di lavoro caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.

Il beneficio trova applicazione per i soli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali; non spetta, quindi, per eventuali operai a tempo parziale.

La suddetta agevolazione consiste in una riduzione, nella misura dell'11,50%, sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica.

La base di calcolo dell'agevolazione deve essere ridotta in conformità alle vigenti disposizioni in materia di riduzione degli oneri sociali e del cuneo contributivo (di cui rispettivamente all'art. 120 commi 1 e 2 della legge n. 388/2000 e all'art. 1 commi 361 e 362 della legge n. 266/2005).

La base di calcolo deve essere, inoltre, determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti all'impresa nel caso di conferimento del TFR a forme pensionistiche complementari o al Fondo di tesoreria INPS (di cui all'art. 10 del d. lgs. n. 252/2005 e all'art. 8 del D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2005, e s.m.i.).

L'agevolazione non si applica sul contributo dello 0,30% di cui all'art. 25 co. 4 della legge n. 845/1978, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Condizioni di accesso al beneficio

L'Inps ricorda le condizioni cui è subordinato l'accesso all'agevolazione contributiva qui considerata:

- rispetto di quanto previsto, per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, dall'art. 1 c. 1175 della legge n. 296/2006, ossia il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il Durc, fermi restando gli altri obblighi di legge, e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

- rispetto di quanto disposto in materia di retribuzione imponibile dall'art. 1 co. 1 del D.L. n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 389/1989;
- assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell'agevolazione (in conformità all'art. 36-bis co. 8 del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006).

La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per cui sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo che non consentano il cumulo con altre riduzioni. A titolo esemplificativo, l'Istituto cita l'esonero strutturale per l'occupazione giovanile di cui all'art. 1 co. 100 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) o l'esonero per l'occupazione giovanile di cui all'art. 1 commi 10-15 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Il beneficio contributivo non spetta, inoltre, in presenza di un contratto di solidarietà, limitatamente ai lavoratori cui sia applicata la riduzione di orario.

Modalità operative per invio istanze e compilazione flusso Uniemens

Per l'applicazione della riduzione contributiva relativa all'anno 2022, è necessario trasmettere all'Inps, esclusivamente in via telematica, la relativa domanda, utilizzando il **modulo "Rid-Edil"** disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente, nella sezione "Comunicazioni on line", con la funzionalità "Invio nuova comunicazione".

L'istanza inviata sarà sottoposta dall'Istituto a controllo automatizzato, per verificare la compatibilità dell'inquadramento aziendale con la suddetta riduzione contributiva, e sarà definita entro il giorno successivo all'invio. In caso di esito positivo, per consentire il godimento del beneficio, alla posizione contributiva interessata sarà attribuito il **codice di autorizzazione 7N**, per il periodo da ottobre 2022 a gennaio 2023 (fermo restando che il beneficio medesimo riguarda il periodo da gennaio a dicembre 2022). L'esito del suddetto controllo automatizzato sarà visualizzabile all'interno del Cassetto previdenziale del contribuente.

Il datore di lavoro autorizzato alla fruizione potrà esporre lo sgravio nel flusso Uniemens, come segue:

- il beneficio corrente potrà essere esposto a decorrere dal flusso di competenza ottobre 2022, utilizzando il codice causale **L206** nell'elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>;
- per il recupero degli arretrati, andrà utilizzato il codice causale **L207** nell'elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza gennaio 2023.

La domanda per l'applicazione della suddetta riduzione contributiva relativa all'anno 2022 potrà essere inviata dal datore di lavoro fino al 15 febbraio 2023.

Per le modalità operative di fruizione dell'agevolazione rispettivamente nei casi di matricola sospesa o cessata e di operai non più in forza, si rinvia alle indicazioni riportate nella circolare qui illustrata.

L'Istituto ricorda, infine, che, qualora fosse accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio (nel predetto modulo "Rid-Edil"), la sede Inps territorialmente competente procederà al recupero delle somme indebitamente fruite, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell'autorità giudiziaria.

Allegati

INPS_Circolare_123-2022

[Apri](#)

INPS_Circolare_123_Allegato_1

[Apri](#)

INPS_Circolare_123_Allegato_2

[Apri](#)